



ANAGNI

via Calzatora, 5 - 03012 Anagni (FR)

Tel. 0775.727026

C.F. 80012420602

PEO: fris01300b@istruzione.it

PEC: fris01300b@pec.istruzione.it

■ ITCG "G. Marconi" sez. associata

■ LICEO ARTISTICO "G. Colacicchi" sez. associata

■ ITCG "G. Marconi" corso serale

■ ITCG "G. Marconi" sez. carceraria Paliano

■ IPSSEOA "Buonarroti" sede di Fiuggi



Anagni, 16 ottobre 2025

Ai docenti interessati

Al DSGA

Al sito web – amministrazione trasparente

Agli atti

OGGETTO: attribuzione ore residue.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto** Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.106 del 9-5-2001 - Supplemento Ordinario n. 112) ed in particolare l'art. 25, che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, e dalla legge n. 107/2015, in particolare dall'art. 1, comma da 78 a 94
- Visto** Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 31-10- 2009 - Suppl. Ordinario n. 197);

- Visto** Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca stipulato tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali sottoscritto il 29 novembre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292, S.O. n. 274;
- Visto** Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca stipulato tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- Visto** Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare la lettera D del comma 2 dell'art. 396 che assegna al Dirigente Scolastico il compito di "procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti";
- Vista** la delibera del consiglio di istituto del 4 luglio 2024 con la quale, a norma del comma 4 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono stati stabiliti criteri generali per la formazione delle classi, per l'assegnazione ad esse dei singoli docenti e per la formulazione dell'orario;
- Visti** i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente relativi all'anno scolastico 2025/2026;
- Valutate** le competenze professionali specifiche dei docenti;
- Vista** La necessità di dover procedere all'assegnazione dei docenti alle classi in funzione dell'avvio dell'anno scolastico;
- Considerato** che nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2025-2026 di questa istituzione scolastica, sono rimaste disponibili ore residue ed eccedenti

Vista

L' Ordinanza Ministeriale n. 88 del 15/5/24 recante le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A", che all'art. 2 co 4 - Conferimento di ore di Insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali- sancisce: "Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto";

le richieste di disponibilità per copertura ore residue ed eccedenti per l'anno scolastico 2025;

CONSIDERATO

che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, sono pervenute disponibilità ad accettare ore residue

DECRETA

ART. 1

Di assegnare

per la classe di concorso AS2B n.6 ore residue

alla Prof.ssa Federici Federica

Art. 2

Di pubblicare il presente decreto sul sito web dell'istituto, nell'albo pretorio e, a norma dell'art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istituzione scolastica

Art. 3

Il presente decreto dirigenziale è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della legge 241/90, la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Fubelli

